Determinazione n. 8/2005

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 1° marzo 2005;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 24 ottobre 1955, n. 990 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei Geometri liberi professionisti è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo della Cassa suddetta, relativo all'esercizio finanziario dal 2003, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Benito Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per l'esercizio 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2003 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Cassa italiana di previdenza e di assistenza dei Geometri liberi professionisti, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'ESTENSORE
f.to Benito Caruso

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe David

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA *CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI* PER L'ESERCIZIO 2003

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. L'Ordinamento - Gli organi. - *2.1* Ordinamento. - *2.2* Organi. – 3. Il Personale. – 4. L'Attività istituzionale. - *4.1* Iscrizioni, contributi, prestazioni. - *4.2* Le entrate contributive, le spese per prestazioni istituzionali, i relativi saldi. – 5. Il bilancio tecnico - La riserva legale. – 6. Contabilità e gestione economico-finanziaria - Considerazioni generali. – 7. Le risultanze contabili. - *7.1* Il conto economico. - *7.2.* - La situazione patrimoniale. - *7.3* Il consuntivo finanziario. - *7.4* Il bilancio consolidato. – 8. Sintesi delle principali e generali risultanze gestionali e contabili del periodo. – 9. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

I. PREMESSA

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti sino all'esercizio 2002. [1]

Con la presente relazione si riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa per l'esercizio 2003.

Si osserva al riguardo che, in applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n°509, la Cassa, che il 17 novembre 1994 si è trasformata in ente privato di tipo associativo, è rimasta assoggettata al controllo della Corte dei Conti, limitatamente alla gestione delle assicurazioni obbligatorie.

[1] - Referto trasmesso con Deliberazione n. 14/2004 - v. Atti Parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV, n. 230.

II. L'ORDINAMENTO - GLI ORGANI

1. L'ORDINAMENTO

La Cassa italiana di previdenza ed assistenza a favore dei geometri liberi professionisti - istituita dalla legge 24 ottobre 1955 n° 990 [2] - assicura, con i mezzi finanziari che le provengono prevalentemente dalle contribuzioni obbligatorie degli iscritti, la previdenza dei geometri professionisti (corrispondendo pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, e reversibilità o indirette ai superstiti) ed eroga ai medesimi interventi assistenziali; l'attività istituzionale è disciplinata dal compiuto ordinamento di cui l'Ente si è dotato [3].

Con deliberazioni del Comitato dei delegati del 22 maggio e 27 novembre 2002 sono state adottate modifiche allo Statuto ed ai regolamenti, entrate in vigore dal 1.1.2003 (per la sola maggiorazione della contribuzione integrativa è prevista l'entrata in vigore dal 1.1.2004).

Al riguardo le più rilevanti innovazioni, ai fini dell'equilibrio di bilancio dell'ente, sono costituite dall'ampliamento delle categorie degli iscritti alla Cassa, attraverso l'iscrizione obbligatoria di tutti gli iscritti all'Albo professionale (cui corrisponde, peraltro, la soppressione della categoria dei contribuenti di solidarietà) [4], dalla maggiorazione dal 2% al 4% della quantificazione della contribuzione integrativa, dalla restituzione dei contributi limitata alla sola ipotesi di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa per illegittimità di iscrizione all'Albo, dalla riduzione dal 2% al 1,75% dell'aliquota di rendimento prevista per il calcolo delle prestazioni per il primo scaglione di reddito superiore al reddito minimo.

[2] Legge più volte modificata e, da ultimo, dalla legge n° 236 del 4 agosto 1990.

[3] Statuto; Regolamento di attuazione di questo; Regolamento per le attività di previdenza ed assistenza agli iscritti ed ai lori familiari; Regolamenti recanti i criteri di identificazione dei requisiti di continuità professionale e sulle modalità della contribuzione.

[4] Si segnala, al riguardo, che, con determinazione interministeriale del 24 marzo 2003, è stata approvata la delibera del C.A. della Cassa n. 2 del 23 gennaio 2003, concernente l'individuazione delle modalità idonee a fornire, da parte degli interessati, la prova contraria per quanto riguarda l'esercizio della libera professione. Inoltre, con deliberazioni del Comitato dei delegati del 27/5/2003 (approvata con ministeriale del 4/5/2004) e del 26/11/2003 (approvata con ministeriale del 2/4/2004 e con D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21/5/2004) sono state adottate modifiche all'art. 10 dello Statuto (Assemblee degli iscritti), all'art. 4 del regolamento di attuazione delle norme statutarie (facoltà di opzione per gli iscritti a più albi professionali), agli artt. 5, 18, 20 e 23 del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza (concernenti le pensioni di invalidità, le pensioni di reversibilità e indirette, l'adeguamento dell'importo delle pensioni al minimo INPS, il calcolo con il sistema contributivo per coloro che cessano senza diritto di pensione).
Con deliberazione n. 1 del 25/5/2004 del Comitato dei delegati (approvata con ministeriale del 29/9/2004) sono state introdotte modifiche al Regolamento della contribuzione per una nuova disciplina in materia di sanzioni per inadempienze.

2. GLI ORGANI

Sulla composizione e sulle attribuzioni degli organi (che sono: il Presidente; le Assemblee degli iscritti; il Comitato dei delegati degli iscritti; il Consiglio di Amministrazione; la Giunta esecutiva; il Collegio dei Sindaci) si è dettagliatamente riferito nelle precedenti relazioni.

Si precisa che il Collegio sindacale è stato rinnovato in data 25/11/2003; il Comitato dei delegati è stato rinnovato nell'aprile 2001; nel successivo mese di maggio sono stati eletti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e la Giunta esecutiva (organi istituzionali con durata quadriennale).

Si evidenziano di seguito le nuove misure degli emolumenti fissate nel 2003 per i membri degli organi della Cassa, comparate con quelle dell'esercizio precedente.

La rideterminazione dei compensi per il 2003 è stata adottata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, ai sensi del punto 8 della delibera n. 1/2001, e segna incrementi del 2,7%.

Indennità di carica

(in euro)

	2002	2003
Presidente	74.208,96	76.212,60
Vicepresidente	40.824,00	41.926,25
Componente Giunta esecutiva	29.695,68	30.497,46
Componente Consiglio di Amministrazione	26.006,40	26.708,57
Presidente Collegio sindacale	13.366,08	13.726,96
Componente Collegio sindacale	11.128,32	11.428,78
Componente Comitato dei delegati	1.915,20	1.966,91

Al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri, ai Delegati ed ai componenti della Giunta e del Collegio sindacale è attribuita, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, un'indennità giornaliera di euro 82,82 che, per incarichi aggiuntivi, è aumentata a euro 134,58 per il Presidente, il Vicepresidente, i Componenti della Giunta e i Consiglieri ed a euro 217,40 per i componenti il Comitato dei Delegati.

Al Presidente, al Vicepresidente, ai Componenti della Giunta, ai Consiglieri e ai Delegati viene corrisposto, per la partecipazione alle riunioni degli Organi istituzionali e delle Commissioni e per lo svolgimento di incarichi singoli, un gettone di presenza di euro 67,29.

Al presidente del Collegio Sindacale ed agli altri Sindaci, per la partecipazione alle riunioni connesse con lo svolgimento dell'attività istituzionale, viene erogato un gettone di presenza di euro 134,58.

Anche per tali compensi l'incremento è stato del 2,7%.

Gli oneri complessivi per i compensi agli organi dell'ente diminuiscono del 2%, nonostante l'aggiornamento in base agli indici ISTAT.

III. IL PERSONALE

Nel biennio 2001/2002 sono stati rinnovati i contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente e non, scaduti il 31 dicembre 2001 per la parte economica e rinnovati fino al 31/12/2003. Tali contratti, definiti nel 2001, hanno avuto decorrenza 1° gennaio 2000 (con conseguente lievitazione dei relativi oneri nel 2001 e nel 2002).

I contratti, anche per la parte normativa, scadono il 31.12.2003.

Seguono le consuete tabelle relative al personale in servizio ed al costo globale e medio dello stesso, che mostrano la consistenza del personale nel biennio 2002 -2003.

Situazione del personale in servizio

Anno	2002	2003
Grado/Livello	n.	n.
Direttore generale	1	1
Dirigente	6	5
Area A	28	24
Area B	71	72
Area C	16	20
Area D	5	5
Totale	127	127

Nonostante l'invarianza del numero del personale, il relativo costo globale è, anche nel 2003, in incremento, essenzialmente per l'aumento degli oneri previdenziali a carico dell'Ente, connessi con la contribuzione per la previdenza integrativa in vigore dal 2003.

Costo globale del personale

(in euro)

	2002	2003
Retribuzioni *	4.582.383,94	4.610.612,22
Oneri previdenziali e assistenziali	1.173.094,17	1.332.992,88
Spese varie	220.812,99	266.463,99
Totale A	5.976.291,10	6.210.069,09
Trattamento di fine rapporto	404.746,23	227.389,31
Totale B	6.381.037,33	6.437.458,40

** Importo comprensivo di: stipendi, straordinari; indennità varie, incentivi.*

La lievitazione del costo globale ha determinato, nel 2003, anche un lieve incremento del costo unitario medio (+0,9%).

Costo unitario medio

(in euro)

	2002	2003
Costo globale del personale*	6.381.037,33	6.437.458,40
Unità di personale	127	127
Costo unitario medio	50.244	50.688,65

** Totale B del precedente prospetto sul costo globale*

Rapporto tra spese per il personale e spese di funzionamento

(in euro)

	2002	2003
Spese per gli Organi dell'Ente	2.234.352,72	2.190.197,05
Costi del personale*	6.381.037,33	6.437.458,40
Acquisto di beni e servizi diversi	5.502.244,02	5.937.954,26
Totale	14.117.634,07	14.565.609,71
Percentuale spese per il personale su totale spese funzionamento	45,20%	44,19%

** Quali risultanti dai consuntivi, comprensivi dell'onere per l'accantonamento del TFR*

Il rapporto tra spese per il personale e spese di funzionamento è diminuito essenzialmente per effetto della lievitazione degli altri oneri di funzionamento (spese per acquisto di beni e servizi).

La Cassa sostiene anche l'onere per i portieri degli stabili (che viene incluso nella posta del conto economico "costi diretti della gestione immobiliare"), ma il 90% di tale spesa viene restituito dagli inquilini ed è iscritto nella voce del conto economico "redditi e proventi patrimoniali".

IV. L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

1. ISCRIZIONI, CONTRIBUZIONI, PRESTAZIONI

La legge istitutiva aveva previsto che l'attività istituzionale e la struttura della Cassa fossero finanziate attraverso un contributo personale annuo a carico degli iscritti (un contributo per marche, da applicarsi su ogni atto rilasciato nell'esercizio della professione ed una contribuzione volontaria), con un sistema previdenziale a capitalizzazione (prelievo contributivo determinato in rapporto ai futuri trattamenti pensionistici), che la legge n° 773 del 20 ottobre 1982 ha trasformato in sistema a ripartizione (sulla base del quale le contribuzioni vengono prelevate per provvedere all'erogazione delle pensioni in essere)[5], attenuato con la previsione di un contributo di solidarietà a carico di coloro che superino un determinato limite di reddito, destinato all'adeguamento delle pensioni minime.

La stessa legge n° 773/1982 ha poi previsto la sostituzione delle c.d. "marche Giotto" con la contribuzione integrativa a carico della committenza in percentuale sul fatturato, ha indicizzato tutti gli elementi del nuovo sistema previdenziale, ha istituito l'iscrizione facoltativa alla Cassa dei geometri iscritti all'albo già provvisti di altra forma di assistenza obbligatoria ed ha introdotto le pensioni di anzianità e di invalidità parziale.

Nell'ambito di tale sistema la Cassa è intervenuta, nel biennio 2000-2001, sia sul versante dei contributi che su quello delle pensioni.

Relativamente ai contributi, è stato disposto l'aumento dei minimi e dello scaglione di reddito (dal 7% al 10% per il reddito sino a €. 74.350 nel 2002 e sino a €. 76.300 nel 2003 e dal 3% al 3,5% per il reddito eccedente tali importi).[6]

[5] Nel sistema a ripartizione l'equilibrio economico-finanziario della gestione previdenziale viene realizzato attraverso il pareggio del gettito contributivo annuo con gli oneri per le prestazioni erogate nell'anno di riferimento; tale sistema non comporta l'accumulo di riserve ed è fondato sul principio della solidarietà tra le generazioni.

[6] Con deliberazione del C.d.A. n. 172 del 19.12.2002 l'ente ha condiviso le indicazioni contenute nella circolare del 10.11.2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in relazione alla determinazione dei contributi per maternità, che comportano una diminuzione dell'imposizione contributiva a carico degli iscritti, in applicazione dell'art. 78 del D.Legs. n. 151/2001. Occorre, peraltro, considerare che l'indirizzo ministeriale ha ritenuto superata "parzialmente" la formulazione dell'art. 83 de. T.U. n. 151/2001, che prevede, per la ridefinizione dei contributi, l'accertamento di una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate. Al riguardo, osserva peraltro la Cassa nella citata deliberazione, non sussiste un preciso orientamento delle altre Casse aderenti all'ADEPP, che una volta assunto, potrebbe portare ad una revisione della delibera stessa.
Con la stessa delibera l'Ente ha poi approvato l'ipotesi di accordo sindacale aziendale, raggiunto nel quadro del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti previdenziali privatizzati, per l'istituzione di una forma di previdenza complementare per il personale dipendente.
Con deliberazione del C.d.A. n. 192 del 29/10/2002, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con ministeriale del 19/5/2003, adottata di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato disposto l'adeguamento delle pensioni alle variazioni del costo della vita in base agli indici ISTAT, dell'importo dei contributi minimi, nonché dei parametri di riferimento per l'accertamento della continuità professionale.

Si evidenziano di seguito gli interventi sulle contribuzioni, riferiti all'ultimo quinquennio.

Contributo soggettivo
(art. 10, legge n°773/82)

(in euro)

Anno	Contributo soggettivo minimo	Percentuale del contributo sul reddito professionale		
		limite reddito. art. 10, comma 1, legge n°773/82 (A)	art.10, comma 1, lettera a) (B)	art.10, comma 1, lettera b) (C)
1999	1.311,80	70.083,20	10%	3,5%
2000	1.337,62	71.322,70	10%	3,5%
2001	1.358,28	72.458,90	10%	3,5%
2002	1.395,00	74.350,00	10%	3,5%
2003	1.430,00	76.300,00	10%	3,5%

Contributo integrativo
(art. 11, comma 6, legge n°773/82)

(in euro)

Anno	Percentuale del contributo sul volume di affari	Contributo minimo
1999	2,00 %	394,06
2000	2,00 %	401,29
2001	2,00 %	407,48
2002	2,00 %	420,00
2003	2,00%	430,00

L'andamento delle iscrizioni e delle contribuzioni è evidenziato dai dati che seguono, che mostrano che le stesse sono risultate in crescita nell'ultimo quinquennio.

Iscritti

Anno	Obbligatori
1999	70.320
2000	73.282
2001	74.844
2002	76.337
2003	89.886

Quanto, in particolare, alle iscrizioni, può osservarsi l'aumento continuo del numero delle stesse; si deve al riguardo considerare che dal 1/1/2003 è scomparsa la figura dell'iscritto di solidarietà ma sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa tutti gli iscritti all'Albo professionale (salvo prova specifica di non esercizio della professione).

Entrate contributive

(in euro)

Anno	Contributo soggettivo	Contributo di solidarietà	Contributo integrativo	Totale (a) Parziale
1999	126.956.530,72	5.530.499,22	41.911.878,61	174.398.908,55
2000	136.384.560,45	5.639.804,12	44.954.992,96	186.979.357,53
2001	143.155.016,80	6.083.387,70	47.977.260,28	197.215.664,78
2002	152.074.525,42	6.010.844,37	50.988.638,58	209.074.008,37
2003	176.247.953,75	78.656,92	57.433.522,97	233.760.133,64

(in euro)

Anno	Altri contributi	Totale (b) generale
1999	15.390.169,24	189.789.077,79
2000	24.547.958,34	211.527.315,87
2001	6.830.336,27	204.046.001,05
2002	22.614.599,86	231.688.608,23
2003	8.621.565,66	242.381.699,94

L'incremento (totale a)) dei contributi raggiunge l'11,48% e si rivela più pronunciato per il contributo soggettivo.

Se si considerano, poi, gli importi per recuperi e partite contributive diverse, (contributi globali (b)) l'incremento finale è del 4,6%. [7] - [8]

Relativamente ai trattamenti erogati sono rimasti invariati nell'ultimo biennio il criterio di calcolo e le aliquote, mentre sono stati elevati i limiti o scaglioni di reddito[9], come evidenziato, con riferimento all'ultimo quinquennio, nelle seguenti tabelle, afferenti agli scaglioni di reddito per il calcolo della pensione, al numero ed al tipo delle pensioni erogate, all'onere a tale titolo sopportato dalla Cassa e, con riguardo all'ultimo biennio, all'importo medio (annuo e mensile) dei vari trattamenti.

In ordine ai tipi di trattamento che la Cassa eroga agli iscritti, ai relativi requisiti ed alle modalità di computo delle varie pensioni[10], si fa rinvio a quanto ampiamente riferito nei precedenti referti.

[7] Tali importi scontano le partite accertate nell'esercizio 2003 ma di pertinenza economica dell'esercizio precedente (pari a 2,35 milioni di euro) ed imputano invece quelle di pertinenza economica dell'esercizio 2003 da accertare nell'esercizio successivo (pari a 12,05 milioni di euro); l'importo originario dei contributi accertati al lordo di tali poste nell'esercizio 2003 è pertanto di 232,68 milioni di euro.

[8] Tra le partite contributive diverse figurano anche i contributi per maternità, che per il 2003 ammontano a 1.447 migliaia di euro, con un incremento di 101 migliaia di euro rispetto all'esercizio precedente; le corrispondenti erogazioni ammontano nel 2003 a 1.183 migliaia di euro (con un saldo positivo di 264 migliaia di euro). Si segnala, al riguardo, che con deliberazione del C.d.A. n. 3 del 23/1/2003, approvata con nota ministeriale del 28/5/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottata di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata determinata la misura della quota capitaria del contributo di copertura dell'erogazione dell'indennità di maternità per l'esercizio 2003.

[9] Per il 2003 v. delibera consiliare n. 192/2002.

[10] Che, si rammenta, sono di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, indiretta, di reversibilità.